



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

SENTENZA N. <u>599/2020</u> REP. N. _____ UD. DISCUSSIONE _____ PUBBLICATA IL _____ CRONOL. <u>2546/2020</u> R.G. <u>2501/2019</u>
--

Il Giudice di Pace designato, avv. Emilio Manganiello, in data,
8.7.2020, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nel processo iscritto al R.G.A.C. con il n. 2501/19;

t r a

, rappresentata e difesa dall'avv. D. Simonelli, nel
cui studio in Frosinone è elettivamente domiciliata;

- attore -

contro

ACEA ATO 5 spa, in persona del l.r.p.t., rappresentato e
difeso dall'avv. C. Persichino, e domiciliata d'ufficio in
Cancellaria;

- convenuto -

Oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento N. 053955
del 6.6.2019.

Conclusioni: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione parte attrice si opponeva all'ingiunzione di pagamento in oggetto, con cui la società convenuta gli chiedeva il pagamento della somma ivi indicata, contestando la legittimità della procedura di riscossione, la prescrizione e la correttezza del calcolo della fornitura idrica e delle conseguenti fatture. Tutto ciò premesso e dedotto part attrice chiedeva che il Giudice dichiarasse la nullità e comunque che nulla era dovuto dalla parte attrice per l'ingiunzione di pagamento opposta o, in subordine, accertasse la minor somma dovuta, con vittoria di spese.

Si costituiva la società Acea con comparsa di risposta con la quale contestava la fondatezza della domanda e concludeva per il rigetto della stessa con vittoria di spese.

Dopo la sospensione della provvisoria esecuzione della ingiunzione opposta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con termine per note, che venivano tempestivamente depositate. Alla suddetta udienza la causa veniva
veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Preliminarmente, deve essere respinto il motivo di opposizione fondato sulla presunta illegittimità del D.M.- del 22.2.2016 che ha autorizzato la società convenuta alla riscossione mediante ruolo. Infatti, tale decreto è stato emesso ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del D. Lgvo. N. 46 del 1999, che prevede "che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti". In conseguenza, non sussiste il vizio di legittimità lamentato dalla opponente, in quanto il D.M. è stato legittimamente emesso sulla base della citata disposizione legislativa, non censurata.

Nel merito, l'opposizione è fondata.

Infatti, l'applicazione del procedimento di riscossione non muta la natura privatistica del rapporto e di conseguenza il riparto degli oneri probatori. Invero, secondo la Suprema Corte, "la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia

dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi". In particolare .. tale principio, che sebbene riferito al contratto di somministrazione del servizio idrico presenta valenza generale" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23699, Rv. 649282-01 nello stesso senso, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02).

Nella specie, le fatture contestate si riferirebbero a consumi effettuati addirittura nell'anno 2014 e la società opposta non ha dedotto alcunchè sui consumi fatturati, limitandosi ad eccepire erroneamente la sussistenza dell'onere probatorio a carico della opponente. In tale situazione processuale, deve ritenersi che la convenuta non abbia provato il corretto funzionamento del contatore e non ha neppure depositato alcuna produzione fotografica del medesimo contatore; né effettuato alcuna verifica con conseguente deposito del rapporto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata.

La presenza di precedenti non sempre perfettamente univoci giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede:

accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione opposta, con compensazione delle spese.

Così deciso in Frosinone, il 7 luglio 2020.

Il Giudice di Pace

Avv. Emilio Manganiello

